

**CRITERI E PUNTEGGI**

<b>Condizione familiare:</b>	
1) Nucleo monoparentale: si intende il nucleo familiare composto da un solo genitore che provveda in maniera esclusiva alla cura e al sostentamento di figlio minore a causa di decesso, irreperibilità dell'altro genitore, o in caso di riconoscimento della filiazione da parte dell'unica figura parentale richiedente l'accesso al servizio. <i>(tale situazione deve risultare anche anagraficamente con un nucleo costituito da un genitore con figlio minore a carico ai fini fiscali)</i>	<b>8</b>
2) Nucleo familiare con un genitore o un fratello/sorella disabile grave (L. 104/92 art. 3 c.3) o invalido civile al 100% presente nello stato di famiglia. <i>(il punteggio viene assegnato ad ogni familiare disabile o invalido con certificazione)</i>	<b>3</b>
3) Altri figli minori di 12 anni a carico	
a) per ogni fratello/sorella gemello;	<b>4</b>
b) per altro figlio con età minore di 3 anni;	<b>3</b>
c) per ogni altro figlio con età minore di 12 anni	<b>1</b>
<b>Condizione lavorativa e professionale dei genitori:</b>	
1) Nucleo familiare entrambi i genitori occupati: si intende occupato anche chi possa dimostrare l'alternanza di periodi di disoccupazione e lavorativi limitati nel tempo, ovvero con contratto a tempo determinato, con precedenza correlata al maggior numero di figli minori.	<b>6</b>
2) Nucleo familiare con entrambi i genitori disoccupati.	<b>3</b>
3) Entrambi i genitori abbiano un orario di lavoro particolarmente disagiato. <i>(* orario che varia periodicamente, notturno, che comporta assenza per più giornate consecutive nell'arco della settimana).</i>	<b>5</b>
4) Un genitore abbia un orario di lavoro particolarmente disagiato (*).	<b>2</b>
5) Entrambi i genitori siano pendolari. <i>(^ distanza non inferiore a 20 km dalla residenza al luogo di lavoro).</i>	<b>4</b>
6) Un genitore sia pendolare (^).	<b>1</b>
<b>A parità di punteggio in graduatoria precedono:</b>	
<ol style="list-style-type: none"> <li>1) I bambini più piccoli di età;</li> <li>2) I nuclei familiari con numero maggiore di figli, con età inferiore a 12 anni, a carico;</li> <li>3) Nucleo familiare con entrambi i genitori occupati.</li> </ol>	

I bambini che hanno già frequentato il nido nell'ultimo anno educativo hanno diritto di precedenza assoluta nell'accesso al servizio per l'anno educativo successivo. Tale diritto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- presentazione della domanda di iscrizione;
- essere in regola con i pagamenti delle rette dell'anno educativo precedente.

Può essere autorizzata la frequenza al servizio se i pagamenti delle rette degli anni educativi trascorsi sono insoluti ma è stato concordato con l'Amministrazione un programma di pagamento.

Sono ammesse l'iscrizione e la frequenza fino alla conclusione dell'anno educativo dei bambini che, all'inizio dello stesso anno educativo, non abbiano i requisiti di età per l'iscrizione alla scuola dell'infanzia.

Con un'organizzazione del nido per sezioni di età, le domande presentate successivamente alla chiusura del bando annuale vengono soddisfatte nel caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1. si libera un posto adeguato per età a quella del bambino per il quale è stata avanzata domanda fuori termine;
2. non ci sono bambini in lista d'attesa di età adeguata a quella per la quale si è liberato il posto.

Prima delle predette condizioni, precede la domanda presentata prima in termini temporali al protocollo del Comune.

#### ART. 10 FREQUENZA – ASSENZE

Il progetto organizzativo del nido e la possibilità di realizzare pienamente le opportunità educative in esso presenti si fonda, in particolare, sul presupposto della regolare frequenza da parte dei bambini. Le famiglie sono chiamate alla realizzazione di questa condizione, per il massimo beneficio ai bambini, nonché per consentire un funzionamento razionale e stabile del servizio.

Le assenze, di qualsiasi natura esse siano, devono essere comunicate entro le h 9,30 del primo giorno di assenza. Al momento della comunicazione il genitore è tenuto a quantificare la presumibile durata dell'assenza.

I tempi di frequenza previsti all'interno del servizio, con apertura alle ore 7,30, sono i seguenti:

- Tempo corto fino alle ore 13,30;
- Tempo lungo fino alle ore 16,00;
- Tempo prolungato dalle ore 16,00 alle ore 17,30 (sarà attivato solo con un numero di bambini adeguato alla sostenibilità economica del servizio).

La richiesta di cambio tipologia oraria per tutti i bambini, sia già frequentanti che nuovi ammessi, potrà essere richiesta online entro il 31 luglio di ogni anno scolastico. Dopo detto termine la richiesta potrà essere accolta solo se sarà compatibile con l'organizzazione del servizio già avviato.

#### ART. 11 RETTE, RUOLO E CANCELLAZIONE DAL RUOLO

Il Comune determina annualmente i criteri di compartecipazione economica degli utenti alle spese di gestione del servizio, differenziando la stessa in base al potere contributivo delle famiglie. La verifica di quest'ultimo viene effettuata secondo le disposizioni di cui al DPR 5 dicembre 2013, n.159 e s.m.i.